NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 12 – Oggetto dell'Assicurazione
12.1. - Responsabilità Civile verso Terzi
a)L'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge;

b)La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina

c)Si conviene che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per **Sinistro** verificatosi durante il tempo di validità dell'**Assicurazione**, sulla base di quanto previsto all'art.18, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Si precisa che, se è stata corrisposta la quota individuale di **Premio** a carico dell'**Assicurato**, la garanzia di **Responsabilità Civile**, per patto espresso, deve ritenersi estesa alle **Perdite Patrimoniali** involontariamente causati a terzi per colpa grave di cui l'**Assicurato** stesso, ai sensi di legge, debba rispondere.

12.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile
a) Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione**, all'**Ente di Appartenenza** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

b) La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente provocati dall'**Assicurato** stesso, in proprio od in concorso con altri.

c) Si conviene che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi dalle azioni , in sede di rivalsa, della **Pubblica Amministrazione** in genere, compreso l'**Ente di Appartenenza**, per **Sinistro** verificatosi durante il tempo di validità dell'**Assicurazione**, sulla base di quanto previsto all'art.18, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Relativamente alle garanzie **Responsabilità Amministrativa**, e **Amministrativa- Contabile** viene espressamente convenuto che la relativa quota di **Premio**, resterà ad intero ed esclusivo carico di ciascun **Assicurato**.
Per le anzidette quote individuali di **Premio**, il **Contraente** verserà quanto dovuto agli **Assicuratori** e,

quindi, provvederà a recuperare le relative somme dagli interessati anche mediante trattenuta nella retribuzione.

Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
La garanzia di cui alla presente **Polizza** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del **Massimale** annuale in aggregato indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo **Assicurativo** annuo a carico dell'**Assicurato**.

Art. 14– Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale
L'**Assicurazione** comprende le **Perdite Patrimoniali** per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, gli **Assicuratori** risponderanno per ogni singolo **Assicurato** e per anno **Assicurativo** nei limiti del **Massimale** di **Polizza**, indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo **Assicurativo** annuo a carico dell'**Assicurato**.

Art. 15 – Legittimazione
Si prende atto che, nel caso il **Contraente** fosse un Ente della **Pubblica Amministrazione**, la presente **Polizza** viene stipulata dall'Ente a favore degli **Assicurati** indicati nel frontespizio giusti provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge.
La **Pubblica Amministrazione** assume pertanto la veste di **Contraente**, ovvero della persona giuridica che stipula l'**Assicurazione,** adempie agli obblighi previsti dall'**Assicurazione** stessa, ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli **Assicurati** che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 16 - Limiti di Indennizzo
L'**Assicurazione** per singolo **Assicurato** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** di € **1.000.000,00** per ciascun **Sinistro** e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'**Assicurato** nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** dello stesso Ente della **Pubblica Amministrazione** nella determinazione di un medesimo **Sinistro**, gli **Assicuratori** per tale **Sinistro** sono obbligati sino ad un massimo di Euro **3.000.000,00** complessivamente fra tutti gli **Assicurati**.

Le garanzie vengono prestate con una franchigia a carico dell'**Assicurato** di € 1.300,00 per singolo **Sinistro**.

La franchigia e/o scoperto dovrà restare a carico dell'**Assicurato** senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri **Assicuratori**.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i **Danni** derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;

b) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 12.1 (b) della presente **Polizza**);

c) attività svolta dall'**Assicurato** quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23;

d) atti od omissioni da parte di, o **Danni** o reclami notificati a, qualsiasi degli **Assicurati** in epoca anteriore alla data di retroattività stabilità in **Polizza**;

e) responsabilità assunte volontariamente dall'**Assicurato** al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;

f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra **Assicurato** e **Contraente** dell'onere di pagare **Premi**, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di **Premi**;

g) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;

h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;

i) calunnia, ingiuria, diffamazione;

l) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**Assicurato** salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la **Pubblica Amministrazione** in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'**Assicurato**;

m) azioni di un **Assicurato** nei confronti di un altro **Assicurato** salvo il caso in cui l'**Assicurato** provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un **Assicurato** cosi come definito alla presente **Polizza**;

n) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969;

o) l'attività di "levata protesti", salvo che la stessa sia stata specificatamente accordata come condizione speciale e dietro pagamento del relativo sovrappremio;

p) le responsabilità incombenti sull'**Assicurato** e previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;

q) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;

nonché per i **Danni**:

r) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

s) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

Art. 18 - Inizio e termine della garanzia
L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di stipula della presente **Polizza** (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'**Assicurato** neppure all'**Ente di Appartenenza** dell'**Assicurato**.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. il **Contraente** dichiara, per conto degli **Assicurati** e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'**Assicurazione**.

L'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della presente **Polizza**, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'**Assicurato**, o di cessazione da parte dell'**Assicurato** dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5 (cinque) anni successive alla scadenza della presente **Polizza**, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa.

Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** in aggregato, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Art. 19 - Estensione territoriale
L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 20 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art 24 che segue.

Art. 21 - Cessazione dell'Assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 18 della presente **Polizza**, l'**Assicurazione** cessa in caso di cessazione da parte dell'**Assicurato** per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale.

Art. 22 - Vincolo di solidarietà
L'**Assicurazione** vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 23 – Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'**Assicurazione** vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza dell'**Ente di Appartenenza** in altri organi collegiali

Art. 24 – Danni di serie
In caso di **Sinistri** di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'**Assicurazione**.

Art. 25 - Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'**Assicurato**, l'**Assicurazione** s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'**Assicurato** sostituito.

Art. 26 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.
Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.
Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 27 - Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il **Contraente,** anche in nome e per conto degli **Assicurati ,** dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente **Polizza** alla società di brokeraggio **ASSIGECO S.r.l.**.

Tutte le comunicazioni alle quali l'**Assicurato/Contraente** è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente **Polizza**, gli **Assicuratori Danno** atto che ogni comunicazione fatta dal **Contraente/Assicurato** al Broker si intenderà come fatta agli **Assicuratori** stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli **Assicuratori** si intenderà come fatta dal **Contraente/Assicurato** stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente agli **Assicuratori** o al **Contraente**.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di **Polizza** o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di **Assicurazione** esclude la copertura di qualunque perdita, **Danno**, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del **Sinistro**:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilita' od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di **Danni**, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli **Assicuratori** eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei **Danni**, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli **Assicuratori** graverà sull'**Assicurato**.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341** e **1342 C.C.** l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1 -	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 –	Altre assicurazioni
Art. 5 –	Aggravamento del rischio
Art. 17 –	Rischi esclusi dall'**Assicurazione**
Art. 18 –	Inizio e termine della garanzia
Art. 20 –	Persone non considerate terzi
Art. 21 –	Cessazione dell'**Assicurazione**

Data

L'**Assicurato** o il **Contraente**

.....